

184.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo .....	6874	<b>Disegno di legge S. 1034</b> (approvato dal Senato) <b>n. 2564</b> (Ordini del giorno) .....	6841
<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b> (Trasmissione di un documento) .....	6873	<b>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</b> (Trasmissione di documenti) .....	6873
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissioni di documenti) .....	6873	<b>Missioni valedoli nella seduta del 29 aprile 1997</b> .....	6871
<b>Disegno di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	6872	<b>Presidente del Consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di documenti) .....	6872
<b>Disegno di legge di conversione n. 3391:</b>		<b>Proposte di legge:</b>	
(Articolo unico) .....	6851	(Annunzio) .....	6871
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6851	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	6872
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6851	(Ritiro) .....	6871
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	6853	<b>Richieste ministeriali di parere parlamentare</b> .....	6874

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1034 — MISURE URGENTI PER LO  
SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI  
PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO (APPRO-  
VATO DAL SENATO) (2564)**

---

PAGINA BIANCA

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14, comma 21, del disegno di legge n. 2564 contiene la delega per il riordino degli attuali istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e per la istituzione della facoltà di scienze motorie;

la previsione dell'istituzione di un indirizzo « tecnico sportivo » potrebbe risultare lesiva dell'autonomia tecnica delle federazioni sportive nazionali del CONI;

l'autonomia del CONI deve essere in ogni forma salvaguardata;

impegna il Governo,

in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 21, del disegno di legge, a salvaguardare le attribuzioni del CONI per la formazione dei quadri tecnici e sportivi dell'organizzazione sportiva, consentendo eventualmente alle facoltà universitarie la stipula di convenzioni con il CONI per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica, per i corsi di aggiornamento e specializzazione, per l'uso di strutture e attrezzature.

**9/2564/1.**

« Frattini ».

La Camera,

considerato che i beni culturali e il patrimonio storico-artistico costituiscono una risorsa fondamentale per il Paese;

preso atto che i compiti di tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico sono, a norma dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima;

impegna il Governo

ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno e più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali compiti e funzioni di amministrazione, gestione dei musei, nonché dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico presente sul territorio, stabilendo altresì che per tali compiti e funzioni regioni ed enti locali possano avvalersi di soggetti privati.

**9/2564/2.**

« Corsini, Novelli, Frattini, Di Bisceglie, Grimaldi, Sabattini, Bielli, Maselli, Boato, Pistelli, Massa, Veltri, Cerulli Irelli, Migliori, Lumia ».

La Camera,

considerato che il Parlamento ha approvato in via definitiva un disegno di legge che prevede il decentramento di numerose funzioni amministrative statali agli enti territoriali;

ritenuto che il decentramento, presso le unità periferiche delle amministrazioni statali, delle competenze di ordine esecutivo e relative alla firma degli atti, dei

contratti e delle convenzioni, sia indispensabile ai fini del concreto snellimento dei rapporti amministrativi con gli enti locali;

considerato che un equilibrato sistema di legislazione esclude di stabilire con legge le deleghe di firma, ma che, allo stesso tempo, il Parlamento è seriamente interessato a che gli apparati amministrativi non concorrano a depotenziare, ma anzi cooperino ad accelerare l'iter attuativo della riforma della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

a stabilire, entro quindici giorni, con provvedimenti di ciascun ministro, sulla base di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, che per la stipulazione di tutti i contratti e le convenzioni tra la Presidenza del Consiglio ovvero un Ministero ed un ente regionale o locale, il rappresentante del Governo territorialmente competente sia delegato alla sottoscrizione in rappresentanza della Presidenza del Consiglio o del Ministero.

**9/2564/3.**

« Calderisi, Frattini ».

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

in attesa dell'approvazione, da parte del Parlamento, del provvedimento di riforma delle accademie e dei conservatori di musica, attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera,

impegna il Governo

ad applicare l'autonomia di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in coerenza con lo *status* di istituzioni di alta cultura, così come riconosciuto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 537 del

1993, che applica e richiama l'articolo 33 della Costituzione: ciò per evitare tentativi striscianti di secondarizzazione avverso i quali si sono già pronunziate, presentando apposite proposte di legge, tutte le forze politiche.

**9/2564/4.**

« Sbarbati, Jervolino Russo, Napoli, Bracco, Lenti, Mazzochin, Burani Procaccini, Lumia ».

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2564 reca, all'articolo 15, disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica;

in tale ambito, l'articolo 15, al comma 1, modifica la legge 24 dicembre 1993, n. 560, inserendo all'articolo 1, il comma 2-*bis*, che esclude dall'ambito di applicazione della legge stessa le unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica;

la suddetta legge 24 dicembre 1993, n. 560, chereca norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed all'articolo 1, comma 1, definisce gli alloggi stessi come quelli acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti dagli istituti autonomi per le case popolari e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. La stessa legge, all'articolo 10, definisce i criteri di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi;

in materia di edilizia residenziale pubblica, emerge la questione degli alloggi realizzati a norma della legge 9 agosto 1954, n. 640, che reca provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, ed all'uopo prevede la realizzazione di costruzioni che sostituiscano le abitazioni individuate come malsane, dietro acquisizione delle aree su cui queste ultime

sorgano. Gli alloggi realizzati a norma della citata legge spesso sono sorti su aree ancora di proprietà degli inquilini, o rispetto alle quali non era esaurito l'iter formale di espropriazione. Gli alloggi stessi, inoltre, nella grandissima maggioranza dei casi, presentavano requisiti minimi di abitabilità, per cui gli inquilini si sono visti costretti a realizzare, nel corso del tempo, adattamenti e migliorie indispensabili (come la collocazione dei servizi igienici all'interno delle abitazioni), sostenendone interamente oneri e spese;

un rilevante problema rispetto agli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 del 1954 è costituito dalla qualificazione giuridica degli stessi, in quanto il Consiglio di Stato ha ritenuto in alcuni casi che simili alloggi esulassero dalla definizione che il decreto del Presidente della Repubblica 1035 del 1972 fornisce degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre in altri casi la giurisdizione amministrativa (sentenza n. 958 del 3 novembre 1989 del T.A.R. Toscana, mai appellata) ha fatto rientrare gli alloggi in oggetto tra quelli di edilizia residenziale pubblica;

simili oscillazioni comportano incertezze e problemi di non poco rilievo per gli assegnatari-inquilini degli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 del 1954: ad esempio, in materia di alienazioni e trasferibilità degli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 del 1954 agli inquilini, materia rispetto alla quale la giurisprudenza ha affermato in effetti l'applicabilità dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che prevede la possibile autorizzazione regionale per la trasferibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli assegnatari; l'ente autonomo per le case popolari ha inoltre di recente ritenuto applicabile a detti alloggi il citato articolo 10 della legge n. 560 del 1993, che riguarda appunto l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

alla luce delle considerazioni e dei fatti esposti e dei criteri usati dalle citate

leggi, che riguardano l'edilizia residenziale pubblica per definire gli alloggi rientranti in tale ambito, nulla dovrebbe ostacolare l'inclusione delle costruzioni realizzate a norma della legge n. 640 del 1954 tra quelle di edilizia residenziale pubblica; tuttavia, a causa di contrasti soprattutto interpretativi, la materia è ancora caratterizzata, come appena rilevato, da ampi dubbi ed incertezze che si ripercuotono sulle vicende giuridiche e morali degli inquilini e sui rapporti con gli enti territoriali e gestionali;

in proposito, è da considerare anche che le migliorie necessariamente apportate a proprie spese dagli assegnatari-inquilini degli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 del 1954 dovrebbero consentire anche un richiamo ai criteri di riduzione del prezzo di acquisto risultanti dall'articolo 21, comma 4, del fondamentale regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare;

in sintesi, risulta una situazione di scarsa chiarezza e debole coordinamento nell'ambito del complesso dei provvedimenti che riguardano l'edilizia residenziale pubblica ed i fenomeni in questa rientranti ed a questa assimilabili; in particolare, si evincono difficoltà interpretative ed applicative nell'ambito della compatibilità tra il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, la legge n. 513 del 1977, la legge n. 560 del 1993, eventualmente ancora integrata dal regio decreto n. 1165 del 1938, e la legge n. 640 del 1954 sull'eliminazione delle abitazioni malsane,

impegna il Governo:

a porre decisamente mano ad ogni iniziativa di sua competenza per il riassetto della normativa sull'edilizia residenziale pubblica e le realtà connesse, in un'ottica di chiarificazione, razionalizzazione e semplificazione, quale è quella del disegno di legge n. 2564;

a risolvere i contrasti applicativi ed interpretativi circa i criteri di definizione

dell'edilizia residenziale pubblica e le modalità di trasferimento degli alloggi che vi rientrano agli assegnatari-inquilini, mediante opportuni provvedimenti di interpretazione autentica e di integrazione delle lacune ed incertezze attualmente emergenti;

ed in particolare:

a) a definire una volta per tutte la questione della qualificazione giuridica degli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 del 1954 nel senso della loro appartenenza all'edilizia residenziale pubblica, con conseguente applicabilità di tutta la nonnativa vigente in materia;

b) a chiarire la trasferibilità degli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 agli inquilini-locatari mediante cessione in proprietà, ai sensi della legge n. 560 del 1993 e dei criteri di determinazione dei corrispettivi in essa stabiliti;

c) ad agevolare, ove possibile ed opportuno, ad esempio in caso di migliorie ed interventi di manutenzione anche straordinaria con spese ed oneri sopportati interamente ed unicamente dagli inquilini-locatari dei suddetti alloggi, l'integrazione dei suddetti criteri di determinazione del prezzo di cessione con i criteri di cui all'articolo 21, comma 4, del regio decreto n. 1165;

d) ad intervenire, razionalizzando e semplificando, sull'aspetto dell'attribuzione a precisi enti locali territoriali della competenza a decidere e deliberare la possibilità di trasferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o facenti parte del patrimonio disponibile agli assegnatari/inquilini;

e) in sintesi, ad elaborare, soprattutto alla luce di casi problematici come quello degli alloggi realizzati a norma della legge n. 640 del 1954, un complesso normativo unico, organico e semplice che definisca in modo chiaro e definitivo i criteri di qualificazione giuridica di tutte le costruzioni realizzate per mano pubblica, l'attribuzione di competenza a decidere il trasferimento ed i modi dello

stesso agli assegnatari-inquilini, ed i criteri di determinazione del prezzo di cessione o del corrispettivo, comprese le eventuali ulteriori riduzioni dovute ad eventuali spese sostenute nel corso del tempo dagli inquilini per conto degli enti pubblici.

**9/2564/5.**

« Saonara, Lumia ».

La Camera

considerato che:

l'articolo 14, comma 21, lettera e) del disegno di legge n. 2564 prevede la salvaguardia dei diritti acquisiti;

la volontà del legislatore di istituire un ruolo ad esaurimento per i docenti che abbiano insegnato per almeno un triennio in posizione di comando di distacco o incarico;

altre figure professionali con funzioni didattiche hanno svolto e continuano a svolgere la loro attività sia presso l'ISEF di Roma, come nel caso della legislazione sugli assistenti, che presso gli altri ISEF pareggiati, in qualità di cultori della materia per collaborazione didattica, sia durante i corsi che nelle commissioni di esami:

impegna il Governo

a trovare soluzioni idonee a salvaguardia di tali professionalità.

**9/2564/6.**

Di Nardo.

La Camera

considerato che:

il nostro paese è caratterizzato, unico in Europa, da un elevatissimo numero di certificazioni anagrafiche e che i funzionari addetti ad anagrafe e stato civile sono, nei comuni, circa 25.000, di cui più della metà impegnata per la produzione e la consegna di circa 120 milioni di certificati;

il costo stimabile di tale attività supera i 6.000 miliardi, senza considerare le inefficienze, i ritardi e i costi aggiuntivi indotti nelle altre pubbliche amministrazioni, che basano il loro funzionamento su anagrafi desunte, tramite i certificati, dalle anagrafi comunali;

i cittadini sono costretti a fare la fila davanti gli sportelli, ed ad altri adempimenti burocratici, in giro, come se fossero fattorini della pubblica amministrazione, consegnando certificati da un ufficio all'altro;

accanto ai certificati richiesti dai cittadini esiste, a carico dei comuni, un volume aggiuntivo di produzione di certificati su richiesta diretta di enti della pubblica amministrazione;

impegna il Governo

ad adottare, entro 12 mesi, provvedimenti che consentano a tutte le pubbliche amministrazioni ed agli altri enti interessati ed autorizzati ad acquisire informazioni e certificazioni di tipo anagrafico, in luogo della richiesta di certificati ai cittadini, di provvedere all'acquisizione di tali informazioni e certificazioni direttamente dai comuni, utilizzando a tale scopo il codice individuale o codice fiscale di ogni cittadino che fungerà da chiave di accesso, in modo che i comuni provvedano a trasmettere le informazioni loro richieste attraverso reti telematiche pubbliche o la rete telematica dei comuni o la rete unitaria della pubblica amministrazione, previe intese e convenzioni con gli enti destinatari delle informazioni anagrafiche, tali da garantire la riservatezza dei dati e assicurare la copertura dei costi.

**9/2564/7.**

« Pistelli, Panattoni ».

La Camera

considerato che:

fino al 1988, al Capo della Polizia e al Ragioniere generale dello Stato, in

ragione della peculiarità del loro incarico, veniva riconosciuto un livello superiore (livello B) rispetto a quello attribuito agli altri dirigenti generali dello Stato (livello C);

negli anni successivi al 1988 l'inquadramento al livello B è stato riconosciuto a molti altri dirigenti generali, anche se preposti soltanto ad una "normale" direzione generale, con ciò determinando un sostanziale appiattimento della professionalità;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di attribuire al Capo della Polizia e al Ragioniere generale dello Stato la qualifica di dirigente generale di livello A, così riconoscendo loro ufficialmente il ruolo che di fatto già esercitano.

**9/2564/8.**

« Simeone ».

La Camera

considerato che:

con legge n. 59 del 1997 è stata attribuita al Governo la delega per il riordino della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri

impegna il Governo

a predisporre gli atti affinché le competenze relative alle autonomie locali e alle regioni siano attribuite alla Presidenza del Consiglio.

**9/2564/9.**

« Novelli ».

La Camera

preso atto che:

la regione Puglia ha individuato nella città di Foggia l'ubicazione del terzo polo universitario della regione dopo Bari

e Lecce, come risulta dalla decisione del consiglio regionale, adottata nella seduta del 15 marzo 1973 e dalla delibera della giunta regionale n. 34 del 27 maggio 1974 con la quale veniva proposto al Ministero della pubblica istruzione, come assolutamente prioritaria, l'istituzione del suddetto terzo polo universitario con localizzazione nella città di Foggia;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1989 (Gazzetta ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989), che ha approvato il piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, furono trasferite dall'università di Bari alla sede di Foggia le facoltà di agraria, di economia e di giurisprudenza;

nel piano di sviluppo per il triennio 1991-1993 fu trasferito nella sede di Foggia il corso di laurea in medicina e chirurgia incardinato nella facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Bari e che per tale corso di laurea è stata richiesta la trasformazione in facoltà;

con decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 furono istituiti nella sede di Foggia diversi corsi per diplomi universitari;

le facoltà istituite presso l'università di Foggia contano circa 8.500 iscritti e per quello che riguarda le facoltà di economia, di agraria e di giurisprudenza godono della autonoma didattica;

il provvedimento in esame dispone nuove norme in materia universitaria che aumentano l'autonomia gestionale dei singoli atenei;

la VII Commissione cultura, durante la XII legislatura, aveva valutato positivamente il riconoscimento della autonomia per il polo universitario foggiano;

per dotazione infrastrutturale (messe a disposizione dagli enti locali), per numero di iscritti (il cui bacino di utenza va anche oltre i confini provinciali), per la qualità del corpo docente, la città di Foggia merita la propria università,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a favorire la piena autonomia del polo universitario foggiano, con la conseguente istituzione dell'università degli studi di Foggia.

**9/2564/10.**

« Antonio Pepe, Marinacci, Nuccio Carrara, Napoli, Leone, Guidi, Caruso, Riccio, Polizzi ».

La Camera,

visto il disegno di legge n. 2564-A recante: « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo »;

visto il relativo articolo 1, comma 5, che è volto ad incentivare la trasmissione a pubbliche amministrazioni e a gestori o esercenti di pubblici servizi di dati e di documenti provenienti dagli archivi anagrafici e dallo stato civile;

visto l'articolo 2, comma 10, che prevede l'individuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle modalità per il rilascio di una carta d'identità su supporto magnetico, inclusa del codice fiscale e di altri dati personali;

visto l'articolo 29, che istituisce un « Centro tecnico » per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la « Rete unitaria della pubblica amministrazione »;

considerata la necessità che le medesime disposizioni siano attuate in stretta conformità alle norme in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza contenute nelle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676, in particolare per ciò che riguarda l'utilizzazione dei dati provenienti dalle pubbliche amministrazioni e le garanzie previste, anche dalla disciplina comunitaria, in riferi-

mento all'impiego del codice fiscale e di altri numeri generali di identificazione personale,

impegna il Governo

a dare attuazione alle predette disposizioni nel pieno rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nelle leggi 31 dicembre 1996, nn. 675 e 676, nonché dei decreti delegati in fase di emanazione ai sensi della medesima legge n. 676.

**9/2564/11.**

« Soda, Novelli, Grimaldi, Selva, Cananzi, Frau ».

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 2564-A, rileva il carattere innovativo e, in qualche modo, sperimentale di norme che vanno a modificare ordinamenti precedenti.

In particolare, per quanto concerne gli articoli 15 e 19 sulle modifiche alle conferenze di servizi e agli accordi di programma e sul demanio culturale dello Stato, la Camera:

rileva la delicatezza dei nuovi meccanismi conseguenti a norme che vanno a incidere direttamente sull'esercizio delle autonomie locali e sui poteri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-artistica;

prende atto delle preoccupazioni espresse su questi temi dalle associazioni ambientaliste e da molti comitati cittadini;

valutando altresì positivamente il complesso delle norme miranti alla semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento delle procedure burocratiche e ritenendo importante, rispetto a molti esiti, che il provvedimento in esame abbia un *iter* il più possibile rapido;

impegna il Governo

a rendersi disponibile per rivedere, già in altri provvedimenti legislativi all'esame delle Camere, per quanto attiene all'articolo 15 del disegno di legge n. 2564-A:

a esplicitare la limitazione dell'autorizzazione ad alienare i beni immobili di interesse storico, culturale e artistico dello Stato, delle provincie e dei comuni nei casi di comprovata impossibilità di una utilizzazione del bene che non leda il suo valore storico-artistico;

a limitare l'alienazione parziale e totale dei beni immobili non notificati ai casi in cui sia comprovata l'ignoranza della notifica stessa;

in coerenza con le posizioni assunte dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare, nelle procedure che prevedono, ai commi 4 e 5, le approvazioni e le autorizzazioni, ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089, da parte delle sovrintendenze, affermare il meccanismo del silenzio-rifiuto;

per quanto attiene all'articolo 19 del disegno di legge n. 2564-A:

una migliore precisazione delle modalità di fissazione del « termine » di cui al comma 1, la cui decisione dovrà essere demandata a tutte le amministrazioni tenute per legge a esprimere un parere;

una migliore informazione e diffusione in tempi adeguati dei progetti da sottoporre alla conferenza di servizi rivolte a tutte le amministrazioni che vi partecipano;

l'esplicitazione dell'esclusione, nelle fattispecie previste dal comma 3 dell'articolo 19, della possibilità che l'amministrazione precedente si determini, anche in presenza di un motivato dissenso espresso in conferenza dei servizi da altra amministrazione, alla conclusione positiva del procedimento come previsto dal comma 2 dell'articolo 19;

l'introduzione di un dispositivo che disciplini l'estensione verso altre amministrazioni dello Stato della possibilità di essere superate dalla determinazione del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 dell'articolo 19;

la qualificazione della maggioranza richiesta dai commi 5 e 6 anche in rapporto ai casi in cui l'opera sia situata interamente o prevalentemente nel territorio di un solo comune;

le garanzie delle potestà regionali e in particolare il ripristino delle procedure per quanto attiene all'accertamento di conformità delle opere nell'ambito dell'intesa Stato-regione;

la definizione delle conferenze di servizi cui, secondo il comma 11, vanno applicate le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, come modificati dall'articolo 19;

a presentare al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, una valutazione sull'attuazione delle norme e sulla problematica inerente, in particolare per quanto concerne l'articolo 19 dell'attuale disegno di legge.

**9/2564/12.**

« Paissan, Scalia, Turroni ».

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI (3391)***

---

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale limite si applica alle richieste di rimborso presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;*

*il comma 2 è soppresso.*

*All'articolo 2:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali) »;*

*i commi 1 e 3 sono soppressi.*

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « con riferimento a » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alle ».*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale).*

1. Le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione dagli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche alle richieste di rimborso già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso, nonché a quelle già parzialmente accolte, limitatamente alla quota parte non ancora rimborsata.

2. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiusoria sostituita, sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente.

## ART. 2.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli e per il commercio di prodotti editoriali).*

1. Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: « I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciare, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. »; nell'ultimo periodo le parole: « dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « venti milioni ».

2. All'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 01), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: « ridotto al 53 per cento a partire dall'anno 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « ridotto al 50 per cento, per gli anni 1996 e 1997 per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie, e al 53 per cento, a partire dall'anno 1998, per tutti i libri ». Per le maggiori somme eventualmente versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione del predetto articolo 2, comma 1, lettera d), numero 01, del decreto-legge n. 669 del 1996, può farsi luogo a variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto n. 633 del 1972.

3. La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

## ART. 3.

*(Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili).*

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale ».

## ART. 4.

*(Versamenti di imposte e ritenute nelle operazioni di fusione e scissione).*

1. Nelle operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o scissione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2504-bis, secondo comma, e 2504-decies, primo comma, primo periodo, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o scissione.

## ART. 5.

*(Tariffe elettriche).*

1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre

1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

## ART. 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

## SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.20 DEL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'anno 1997, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta senza alcun limite, prestando le garanzie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rapportate all'importo del rimborso richiesto.

**0. 1. 20. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: non.*

**0. 1. 20. 2.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: un miliardo.*

**0. 1. 20. 3.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 950 milioni.*

**0. 1. 20. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 20. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale limite non si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso.*

**0. 1. 20. 10.**

Leone, Conte, Berruti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si applica anche ai rimborsi con le seguenti: non si applica ai rimborsi.*

**0. 1. 20. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis* Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

**0. 1. 20. 12.**

Leone, Conte, Berruti.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 1. 20. 11.**

Leone, Berruti, Conte.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Tale limite non si applica a coloro che effettuano esportazioni superiori al 50 per cento del proprio volume di affari.

**0. 1. 20. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Tale limite non si applica a coloro i quali effettuano esportazioni superiori al 60 per cento del proprio volume di affari.

**0. 1. 20. 14.**

Leone, Conte, Berruti.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Tale limite non si applica agli esportatori abituali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**0. 1. 20. 8.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Tale limite non è applicabile agli esportatori abituali individuati dai criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**0. 1. 20. 13.**

Leone, Conte, Berruti.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
Tale limite non si applica ai crediti derivanti dalle forniture effettuate nei confronti di esportatori abituali.

**0. 1. 20. 9.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 1. — (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale). — 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica anche ai

rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli già parzialmente erogati.

2. È facoltà del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita sarà oggetto di conguaglio, a favore delle società di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente ».

**1. 20.**

Governo.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 2.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'anno 1997, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta senza alcun limite, prestando le garanzie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rapportate all'importo del rimborso richiesto.

**1. 3.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: non.*

**1. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: un miliardo.*

**1. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 950 milioni.*

**1. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite non si applica a coloro che effettuano esportazioni superiori al 50 per cento del proprio volume di affari.*

**1. 16.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite non si applica agli esportatori abituali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

**1. 17.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale limite non si applica ai crediti derivanti dalle forniture effettuate nei confronti di esportatori abituali.*

**1. 18.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: limite aggiungere la seguente: non.*

**1. 8.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 134, recante disposizioni in materia di rimborsi, alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero l'Ente poste ed i concessionari della riscossione per i contribuenti che non sia avvalgono della procedura sopra indicata »;

b) al n. 6), dopo le parole: "e per il sistema bancario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Ente poste ed i concessionari della riscossione".

**1. 11.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 134, recante disposizioni in materia di rimborsi, alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero l'Ente poste per i contribuenti che non si avvalgono della procedura sopra indicata »;

b) al n. 6), dopo le parole: "e per il sistema bancario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero l'Ente poste".

**1. 12.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 134, recante disposizioni in materia di rim-

borsi, alla lettera *d*) sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) l'utilizzo del sistema bancario ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per i contribuenti che non si avvalgono della procedura sopra indicata »;

*b*) al n. 6), dopo le parole: "e per il sistema bancario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i concessionari della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".

**1. 13.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* L'utilizzazione del conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa ai contribuenti IVA ed ai sostituti di imposta, anche se non titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° luglio 1997.

**1. 14.**

Molgora, Frosio Roncalli.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 22.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Premettere i seguenti commi:*

Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due

terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,"; nell'ultimo periodo, le parole: "dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "venti milioni".

*1-bis.* La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

**\*2. 23.**

Ricci, Duilio, Riva, Prestamburgo, Polenta, Morgando, Rogna, Valetto Bitelli, Pasetto, Pistelli, Maggi, Piccolo, Mario Pepe, Servodio, Bressa, Scantamburlo, Soro, Saonara, Domenico Izzo, Molinari, Ruggeri, Merlo, Palma, Delbono, Niedda, Fioroni, Cutrufo, Angelici, Casinelli, Albanese, Cananzi.

*Premettere i seguenti commi:*

Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma

172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,"; nell'ultimo periodo, le parole: "dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "venti milioni".

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

**\*2. 24.**

Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Panetta.

*Premettere i seguenti commi:*

1. Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dalla liquidazione, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,".

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

1-ter. Ai produttori agricoli di cui all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è concesso un credito d'imposta da far valere ai fini delle imposte sui redditi nella misura di lire cinquantamila.

**2. 25.**

Scarpa Bonazza Buora.

*Premettere i seguenti commi:*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: "venti milioni" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "cinque milioni";

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"I produttori agricoli, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque milioni di lire, ma non superiore a venti milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dalla liquidazione, dal versamento dell'imposta e dall'obbligo di presentazione della dichiarazione e debbono assolvere gli obblighi documentali e contabili ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le disposizioni di cui al presente comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di venti milioni."

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica dal 1° gennaio 1997 e i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 1997. Non si fa comunque luogo a rimborsi di imposta.

**2. 27.**

Scarpa Bonazza Buora.

*Premettere il seguente comma:*

1. All'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al

primo periodo e all'ultimo periodo le parole: "dieci milioni", sono sostituite con le seguenti: "venti milioni".

**2. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Premettere il seguente comma:*

1. Nell'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "venti milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "dieci milioni".

**2. 26.**

Scarpa Bonazza Buora.

*Premettere il seguente comma:*

1. All'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al primo periodo e all'ultimo periodo le parole: "venti milioni di lire", sono sostituite con le seguenti: "trenta milioni".

**2. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. È fatto obbligo a chi acquista prodotti alcoolici soggetti ad accisa di pagare la stessa, i contrassegni di Stato e la relativa IVA al momento del ritiro della merce, se il prodotto è acquistato da soggetti autorizzati ad immettere in consumo gli stessi. Chi immette in consumo da magazzino fiduciario dovrà emettere fattura separata da quella della merce con chiaro riferimento alla fattura che riporta la merce con la frase: « Fattura di accisa contrassegno di Stato e IVA riguardante la fattura di prodotti n. ... del ... ». In caso di inosservanza di detto obbligo, verrà comminata un'ammenda dagli uffici finanziari preposti (UTF, dogana, polizia tributaria) pari al 100 per cento dell'ac-

cisa stessa, da suddividersi per il 50 per cento a carico di chi immette in consumo e per il restante 50 per cento a carico dell'acquirente di chi immette in consumo.

**2. 15.**

Conte, Berruti, Leone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. All'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'addebito delle spese di emissione della fattura, le parole: « Le spese di emissione della fattura » sono sostituite dalle seguenti: « Le spese di emissione e spedizione della fattura ».

**2. 21.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. -1. Al quarto comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ed a quelli di previdenza" sono aggiunte le seguenti: "al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed alle federazioni sportive nazionali da esso riconosciute".

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

**2. 01.**

Aracu, Targetti.

**ART. 3.**

*Sostituirlo con il seguente.*

ART. 3. (Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili). 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immo-

bili, le parole: "su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "su apposito conto corrente postale intestato al comune" ».

**3. 2.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: disagio economico o sociale con le seguenti: disagio individuati, nell'ambito dell'amministrazione comunale, dalla commissione affari sociali o altra ad essa equipollente.*

**3. 21.**

Leone, Conte, Berruti.

*Al comma 1, sostituire le parole: disagio economico o sociale con le seguenti: disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.*

**3. 20. (Nuova formulazione)**

La Commissione.

*Al comma 1, sopprimere le parole: o sociale.*

**3. 16.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: o sociale con le seguenti: o a nuclei familiari che abbiano a carico un soggetto portatore di handicap.*

**3. 17.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: o sociale con le seguenti: accertato.*

**3. 18.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole: o sociale con le seguenti: e sociale.*

**3. 19.**

Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
MOLGORA 3. 13

*All'emendamento 3. 13, sostituire le parole: ad un proprio familiare con le seguenti: ai figli.*

**0. 3. 13. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nel caso in cui l'unità immobiliare venga data in abitazione ad un proprio familiare.*

**3. 13.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'imposta comunale sugli immobili, nonché i relativi interessi, sanzioni o altro, sono dovuti per importi singolarmente superiori a lire diecimila.*

**3. 14.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le riduzioni e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine il seguente comma:*

*« 4-bis. In deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, i comuni possono procedere alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, nonché dei relativi interessi, sanzioni o altro, mediante il sistema bancario o postale quale forma di pagamento. Non si fa luogo al versamento quando l'ammon-*

tare dell'imposta non supera le lire diecimila. Per la riscossione coattiva resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ».

**3. 15.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — (Disposizioni in materia di modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili). — 1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le modalità di versamento dell'imposta comunale sugli immobili, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al comune, con arrotondamento a mille lire per difetto, se la frazione non è superiore a lire 500, o per eccesso, se è superiore ».

**3. 01.**

Molgora, Frosio Roncalli.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**\*4. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sopprimerlo*

**\*4. 12.**

Leone, Conte, Berruti.

*Al comma 1, sopprimere le parole: inclusi quelli relativi agli acconti di imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui.*

**4. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dagli stessi soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: dai soggetti indicati al momento del rogito notarile.*

**4. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: dagli stessi soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: dalle società appositamente designate nell'atto di scissione o di fusione.*

**4. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: fino alla data di efficacia fino a: del codice civile con le seguenti: fino alla data del rogito notarile.*

**4. 11.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: successivamente fino alla fine del comma.*

**4. 9.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: i predetti obblighi fino alla fine del comma con le seguenti: resta fermo il diritto alle compensazioni previsto dalla normativa vigente.*

**4. 10.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine i seguenti commi:*

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle operazioni di fusione e scissione che interessino le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

1-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come

sostituito dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7) alle società con un numero di soci non inferiore a 100".

**4. 13.**

Targetti.

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

1-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le aliquote del 4 e del 3 per cento previste dalla lettera b) dei commi 1 e 3 sono rispettivamente ridotte all'1 ed al 0,75 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996.

**4. 15.**

La Commissione.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 3.**

Molgora, Frosio Roncalli.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 5. 15  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 5.15, sopprimere il comma 1.*

**\*0. 5. 15. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5. 15, sopprimere il comma 1.*

**\*0. 5. 15. 6.**

Leone, Conte, Berruti.

*All'emendamento 5. 15, sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. Le vigenti tariffe elettriche devono essere rideterminate con nuova istruttoria dall'autorità per l'energia elettrica e il gas entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Spetta alla stessa autorità l'esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo che abbiano annullato i provvedimenti tariffari in vigore fino al 31 dicembre 1996 e degli eventuali rimborsi agli utenti.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**0. 5. 15. 7.**

Leone, Conte Berruti.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centotanta giorni con le seguenti: trenta giorni..*

**0. 5. 15. 2.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centotanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.*

**0. 5. 15. 5.**

Leone, Conte, Berruti.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: della legge di conversione.*

**0. 5. 15. 12.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, sostituire le parole: ferma restando l'arti-*

colazione delle tariffe *con le seguenti*: L'autorità potrà stabilire che le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, siano ridotte del trenta per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore.

**0. 5. 15. 8.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, sostituire le parole:* ferma restando l'articolazione delle tariffe *con le seguenti*: L'autorità potrà stabilire che le aliquote del sovrapprezzo termico, per le forniture di energia elettrica per usi domestici, per usi agricoli e per usi diversi, situate nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e servite da aziende elettriche degli enti locali che producono più del quaranta per cento dell'energia elettrica distribuita da fonti rinnovabili ed assimilate, siano ridotte del trenta per cento delle aliquote ordinarie e delle aliquote ad altro titolo in vigore.

**0. 5. 15. 9.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, sostituire le parole:* ferma restando l'articolazione delle tariffe *con le seguenti*: In deroga al comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le aziende elettriche che producono energia elettrica possono determinare variazioni delle tariffe in diminuzione, entro il limite massimo del trenta per cento, rispetto alle tariffe stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

**0. 5. 15. 11.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5. 15, al comma 2, sostituire le parole:* ferma restando l'arti-

colazione delle tariffe *con le seguenti*: In deroga al comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le aziende elettriche situate nei comuni montani che producono energia elettrica distribuita da fonti rinnovabili ed assimilate possono determinare variazioni delle tariffe in diminuzione, entro il limite massimo del trenta per cento, rispetto alle tariffe stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

**0. 5. 15. 10.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5.15, sopprimere il comma 4.*

**0. 5. 15. 3.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5.15, al comma 4, sostituire le parole da:* a decorrere dall'esercizio 1998 *con le seguenti*: entro il 31 dicembre 1997.

**0. 5. 15. 13.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5.15, al comma 4, sostituire le parole da:* a decorrere dall'esercizio 1998 *con le seguenti*: e comunque entro il 31 marzo 1998.

**0. 5. 15. 14.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5.15, al comma 4, sostituire le parole da:* a decorrere dall'esercizio 1998 *con le seguenti*: e comunque entro il 30 giugno 1998.

**0. 5. 15. 15.**

Molgora, Fontan, Frosio Roncalli.

*All'emendamento 5.15, al comma 4, sopprimere le parole da:* e della restituzione fino alla fine del comma.

**0. 5. 15. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 5. - (Tariffe elettriche) - 1. Fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas non avrà assunto le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, restano in vigore le norme in materia come applicate alla data del 31 dicembre 1996, con le modifiche di cui ai commi successivi.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modificazioni tariffarie adottate dal Comitato interministeriale prezzi con i provvedimenti n. 15 del 14 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1993, e n. 17 del 29 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, ferma restando l'articolazione delle tariffe.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato secondo le procedure stabilite dall'Autorità stessa ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.481, e in base ad una nuova istruttoria che accerti l'entità complessiva delle modificazioni giustificate, alla data dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale prezzi di cui al comma 2, dal rispetto degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio, armonizzati con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 481 del 1995.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'assumere le determinazioni di cui al comma 2, stabilisce anche le modalità secondo le quali le imprese esercenti il servizio elettrico effettueranno nei confronti di ciascun utente un eventuale conguaglio, a decorrere dall'esercizio 1998, tale da compensare differenze tra gli introiti tariffari verificatisi durante la vigenza del citato provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 15 del

1993 e quelli determinati in base all'istruttoria di cui al comma 3.»

#### **5. 15. (Ulteriore nuova formulazione)**

La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 5. - 1. In esecuzione delle recenti pronunce del giudice amministrativo relative alla dichiarazione di irregolarità dei provvedimenti tariffari in vigore, spetta all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determinare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate e stabilire il regime per gli eventuali rimborsi ».

#### **5. 6.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 5. - 1. Le vigenti tariffe elettriche devono essere rideterminate, con nuova istruttoria, dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Spetta alla stessa Autorità la esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo che abbiano annullato i provvedimenti tariffari in vigore sino al 31 dicembre 1996 e degli eventuali rimborsi agli utenti ».

#### **5. 5.**

Molgora, Frosio Roncalli.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO MOLGORA 5.4

*All'emendamento 5.4, sostituire le parole: cento giorni con le seguenti: trenta giorni.*

#### **0. 5. 4. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 5. - 1. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dà esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo che abbiano annullato provvedimenti tariffari in vigore fino al 31 dicembre 1996 ed, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina le tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate, stabilendo il regime di eventuali rimborsi ».

**5. 4.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 5. - 1. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe elettriche definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate dalle recenti pronunce del giudice amministrativo e stabilisce il regime di eventuali rimborsi ».

**5. 1.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 5. - 1. L'esecuzione di sentenze definitive di annullamento di provvedimenti tariffari in vigore sino al 31 dicembre 1996 è affidata all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che è tenuta a determinare, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 481 del 1995 e sulla base di apposita istruttoria entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe definitive applicabili per i periodi di vigenza delle tariffe annullate ».

**5. 14.**

Carlo Pace.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**5. 10.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Non sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo stesso.*

**5. 11.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Spetta all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas stabilire il regime dei rimborsi agli utenti delle somme indebitamente percepite dall'Enel.*

**5. 12.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è soppresso l'ultimo periodo.

**5. 9.**

Conte.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'utente non vengono irrogate sanzioni amministrative e penali qualora egli si sia conformato in buona fede ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o comunque a seguito di atti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della tariffa elettrica.

**5. 7.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. I gestori o esercenti servizi di energia elettrica e di gas devono evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi, a carico degli utenti, per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali.

**5. 8.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. L'ENEL deve evidenziare nelle fatture le penalità e gli interessi, a carico degli utenti, per ritardato pagamento. Gli interessi di mora non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti percentuali.

**5. 13.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. (Disposizioni in materia di efficacia temporale delle norme tributarie).

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente alla disciplina dei tributi periodici o degli acconti, non possono essere introdotte modifiche con effetto da periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

2. Le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

3. La prescrizione dei termini per gli accertamenti di imposta non può essere prorogata.

4. Il ricorso alle leggi interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere derogate o modificate solo espressamente ».

**5. 01.**

Molgora, Frosio Roncalli.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Detrazione d'imposta relativa a vetture adattate ad invalidi). 1. — Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, voce "spese mediche", anche le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap. Le medesime spese sono soggette al rimborso del 20 per cento di cui all'articolo 27 della legge n. 104 del 1992 ».

**5. 04.**

Michielon.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Detrazione d'imposta relativa a vetture adattate ad invalidi). 1. Costituiscono onere deducibile ai fini dell'IRPEF le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap ».

**5. 05.**

Michielon.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Detrazione d'imposta relativa a vetture adattate ad invalidi). 1. Costituiscono onere deducibile ai fini dell'IRPEF e sono soggette al rimborso di cui all'articolo 27 della legge n. 104 del 1992 le spese relative all'acquisto di un'automobile con cambio automatico di serie da parte di un portatore di handicap ».

**5. 06.**

Michielon.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Re-

*pubblica*. 26 ottobre 1972, n. 633). 1. Il servizio di trasporto dei disabili effettuato da ditte locali rientra tra le prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità di cui al n. 41-bis, tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è pertanto assoggettato all'aliquota del 4 per cento ».

**5. 07.**

Michielon.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. — (Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). 1. Il servizio di trasporto dei disabili rientra tra le prestazioni di cui al n. 41-bis, tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

**5. 08.**

Michielon.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

« ART. 5-bis. 1. Al titolo IV del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 121 è aggiunto il seguente: "ART. 121-bis (Mezzi di trasporto di lavoratori autonomi e imprese)." 1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e di impresa non sono ammessi in deduzione i costi, gli oneri, le quote di ammortamento e le spese e ogni altro componente negativo comunque afferenti l'acquisto, la dotazione, l'utilizzo, la conduzione e la circolazione di:

a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;

b) autovetture, autoveicoli ed autocaravan di cui alle lettere a), c) ed m) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore a duemila centimetri cu-

bici o con motore diesel di cilindrata superiore a duemila e cinquecento centimetri cubici;

c) motocicli con motore di cilindrata superiore a trecentocinquanta centimetri cubici.

2. I medesimi componenti negativi relativi a: a) autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata non superiore a duemila centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a duemila e cinquecento centimetri cubici; b) ciclomotori e motocicli con motore di cilindrata non superiore a trecentocinquanta centimetri cubici, sono deducibili nella misura della metà e, con riguardo all'esercizio individuale dell'attività, limitatamente ad un solo veicolo. Nel caso di esercizio dell'attività di lavoro autonomo in forma associata e dell'attività di impresa in forma di società con soci illimitatamente responsabili, la deducibilità stessa è consentita soltanto per un veicolo per ogni associato o socio illimitatamente responsabile.

3. I limiti di deducibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano per i veicoli adibiti ad uso pubblico, nè per i veicoli che formano attivo circolante e oggetto dei ricavi caratteristici dell'impresa, nè per quelli che, pur rappresentando immobilizzazioni patrimoniali, sono fonte diretta di ricavi tipici, come per le imprese esercenti noleggio o locazione, anche finanziaria, di tali veicoli, attività di scuolaguida o di pilotaggio e simili.

4. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano:

a) per gli agenti e rappresentanti di commercio, fermo restando il vincolo numerico previsto dal citato comma 2;

b) per i veicoli che scontano l'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

c) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

5. Ai fini della determinazione del reddito di impresa le plusvalenze e le minusvalenze.

a) non rilevano se afferenti a veicoli per i quali non è consentita alcuna deducibilità ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;

b) rilevano per intero se afferenti a veicoli per i quali sia stata consentita la deducibilità parziale ai sensi del precedente comma 2.

6. Il valore dei veicoli di cui alla lettera b) del comma 5, e le spese di manutenzione, riparazione e simili ammesse in deduzione limitatamente alla metà del loro importo non si considerano ai fini del comma 7 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 121-bis, introdotto dal comma 1, hanno effetto a partire dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono soppressi:

- 1) il comma 4 dell'articolo 50;
- 2) il comma 5-bis dell'articolo 54;
- 3) il comma 5-bis dell'articolo 66;
- 4) i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67;

5) l'ultima parte del primo periodo e il secondo periodo del comma 10 dell'articolo 67 ».

**5. 09.**

Conte.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 2-bis della legge 28 febbraio 1986, n. 46).*

1. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi previdenziali ed assistenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.

**5. 011.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Norme in materia di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell'imposta).*

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali sussistano comprovate difficoltà di ordine economico, il competente ufficio della direzione regionale delle entrate per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulti omesso, ritardato o insuffi-

ciente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la rateazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono riposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli inte-

ressi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. I riferimenti contenuti nell'articolo 1, commi da uno a sette, della legge 11 ottobre 1995, n. 423, si intendono effettuati al competente ufficio della direzione regionale delle entrate.

**5. 010.**

La Commissione.

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli  
nella seduta del 29 aprile 1997.**

Andreatta, Bampo, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Marongiu, Masi, Prodi, Ruffino, Sales, Savarese, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

*(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Andreatta, Bampo, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Dini, Fantozzi, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Ruffino, Savarese, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana dei lavori).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 28 aprile 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**GASPARRI e ASCIERTO:** « Norme concernenti il transito del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare divenuto inabile al servizio nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni dello Stato » (3615);

**TATTARINI e NARDONE:** « Istituzione del Ministero per la sicurezza alimentare e per il coordinamento delle politiche agroalimentari, rurali e forestali » (3616);

**GARRA ed altri:** « Nuove norme in materia di sanatoria degli abusi edilizi » (3617);

**SCHIETROMA ed altri:** « Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma e della corte di assise d'appello di Roma » (3618).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Garra ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

**GARRA:** « Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e nuove norme in materia di sanatoria degli abusi edilizi » (2524).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

GIOVANARDI: « Modifica all'articolo 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali per le elezioni amministrative » (3485) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VII;*

MARINACCI: « Disposizioni per la nomina di disoccupati a componenti di seggio elettorale » (3532) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XI;*

*alla II Commissione (Giustizia):*

DANIELI ed altri: « Disposizioni in tema di sospensione dei termini di prescrizione dei reati » (3572) *Parere della I Commissione;*

*alla VI Commissione (Finanze):*

BOCCIA e PITTELLA: « Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983 nella frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo » (3560) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

CAVALIERE: « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime » (3566) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

TERZI ed altri: « Nome per la celebrazione del bicentenario della nascita di Gaetano Donizetti » (2653) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

S. 1658. — « Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3480) *Parere delle Commissioni I e V;*

POLI BORTONE: « Interventi a tutela del patrimonio artistico-culturale di Gallipoli » (3494) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

*alla X Commissione (Attività produttive):*

RUFFINO ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, concernente il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia » (3557) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII e IX;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

RUSSO ed altri: « Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie locali » (3562) *Parere delle Commissioni I, V, e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

RUSSO ed altri: « Riordinamento delle competenze mediche e paramediche in oftalmologia » (3546) *Parere delle Commissioni I, V, e VII.*

**Trasmisione  
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 aprile 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 28 marzo 1997, n. 81, la relazione della Commissione governativa

d'indagine sulle quote latte, nominata ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Presidente del Consiglio dei ministri - per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria - con lettera in data 28 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, la relazione sullo stato dell'editoria per gli anni 1995 e 1996 (doc. XLIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 aprile 1997, ha trasmesso la determinazione n. 11 - adottata nell'adunanza del 7 aprile 1997 ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dalla Corte in sezione di controllo - con riferimento all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 - con cui si dichiara la non conformità a legge del comportamento del Ministero del tesoro in merito alle procedure di comunicazione del costo annuo del personale dell'ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (doc. XV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti - in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con lettera in data 24 aprile 1997, ha trasmesso copia della deliberazione n. 49 del 1997, approvata dalla sezione del controllo, nella seduta del 24 marzo 1997, con cui riferisce il risultato del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della citata legge - per il periodo secondo semestre

1994 e anno 1995 - sulla gestione della spesa relativa al sistema informativo del Ministero di grazia e giustizia.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere del 17 aprile 1991, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione GAZZARA ed altri n. 8/00015, concernente la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, approvata nella seduta della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) del 13 marzo 1997; all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MICHIELON ed altri n. 9/2022/1, concernente l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e la determinazione delle modalità di copertura dei conseguenti oneri, accolto dal Governo ed approvato nella seduta dell'Assemblea del 1° agosto 1996 e all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea DILIBERTO ed altri n. 9/2371/29, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 novembre 1996 e CRUCIANELLI ed altri n. 91/2371-B/4, accolto dal Governo ed approvato nella seduta dell'Assemblea del 22 dicembre 1996, ambedue concernenti la risoluzione della vertenza relativa al rinnovo del contratto dei metalmeccanici.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

#### **Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 28 aprile

1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in relazione al disegno di legge del Governo, atto Camera n. 3255, avente oggetto nuove norme in materia di revisori contabili.

Il suddetto parere è deferito alla II Commissione permanente (Giustizia).

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 aprile 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Giuseppe IALONGO a presidente dell'istituto postelegrafonici.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro dei beni culturali e ambientali, con lettera in data 24 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere a contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 maggio 1997.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

